



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 29 ottobre 2010 (11.11)  
(OR.en)**

**15594/10**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2010/0160 (COD)**

---

**EF 154  
ECOFIN 662  
CODEC 1145**

**NOTA**

---

|              |                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| del:         | Segretariato generale del Consiglio                                                                                                                                                             |
| alle:        | delegazioni                                                                                                                                                                                     |
| doc. prec.:  | 15097/10 CODEC 141 ECOFIN 636 EF 1078                                                                                                                                                           |
| prop. Comm.: | 10827/10 CODEC 59 ECOFIN 352 EF 539                                                                                                                                                             |
| oggetto :    | Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito<br>- Compromesso della presidenza |

---

Si allega per le delegazioni un testo di compromesso sulla proposta della Commissione in oggetto, elaborato dalla presidenza in seguito ai lavori del gruppo del 27 ottobre.

Aggiunte e modifiche rispetto all'ultimo testo di compromesso (doc. 15097/10) figurano in **grassetto sottolineato**.

# **REGOLAMENTO (UE) N. .../... DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>2</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La relazione, commissionata dalla Commissione, pubblicata il 25 febbraio 2009 da un gruppo di esperti ad alto livello presieduto da J. de Larosière ha concluso che il quadro di vigilanza deve essere rafforzato per ridurre il rischio di crisi finanziarie future e la loro gravità. Di conseguenza la relazione ha raccomandato riforme profonde della struttura della vigilanza del settore finanziario nell'Unione europea. Il gruppo di esperti ha anche concluso che occorrerebbe creare un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (ESFS), comprendente tre autorità europee di vigilanza (ESA), una per il settore degli strumenti finanziari, una per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e una per il settore bancario, nonché un comitato europeo per il rischio sistemico.

---

<sup>1</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>2</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

- (2) Nella comunicazione del 4 marzo 2009 dal titolo “Guidare la ripresa in Europa”<sup>3</sup>, la Commissione ha proposto di presentare un progetto legislativo per l’istituzione dell'ESFS, e nella comunicazione del 27 maggio 2009 dal titolo “Vigilanza finanziaria europea”<sup>4</sup> ha fornito maggiori dettagli sulla possibile struttura di questo nuovo quadro di vigilanza, evidenziando la specificità della vigilanza nel settore delle agenzie di rating del credito.
- (3) Il Consiglio europeo nelle conclusioni del 19 giugno 2009, ha raccomandato l’istituzione dell'ESFS, composto da una rete di autorità nazionali di vigilanza finanziaria che lavorino in tandem con le nuove autorità di vigilanza europee, l’Autorità bancaria europea (EBA), l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). Occorre che l' ESFS consenta di accrescere la qualità e l’uniformità della vigilanza nazionale, rafforzando la sorveglianza dei gruppi transfrontalieri attraverso l'istituzione di collegi di vigilanza e creando un corpus unico di norme applicabile a tutti i partecipanti ai mercati finanziari nel mercato interno. Il Consiglio europeo sottolineava che l’ESMA dovrebbe disporre di poteri di vigilanza in relazione alle agenzie di rating. Inoltre, la Commissione dovrebbe conservare il potere di far osservare i trattati e in particolare il capo I del titolo VII del trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativo alle regole di concorrenza, conformemente alle disposizioni adottate in applicazione delle regole stesse.
- 3bis) Con il regolamento (UE) n. .../... [regolamento istitutivo dell'ESMA] il Parlamento europeo e il Consiglio hanno istituito l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (in seguito "ESMA").

---

<sup>3</sup> COM(2009) 114 def.

<sup>4</sup> COM(2009) 252 def.

- (4) Occorre definire chiaramente l'ambito delle competenze dell'ESMA, per consentire ai partecipanti ai mercati finanziari di individuare l'autorità competente per il settore di attività delle agenzie di rating del credito. All'ESMA dovrebbe essere affidata la competenza generale a norma del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativo alle agenzie di rating del credito<sup>5</sup> negli ambiti relativi alla registrazione e alla vigilanza continuativa delle agenzie di rating del credito registrate.
- 4bis) L'ESMA dovrebbe essere l'unica responsabile della registrazione e della vigilanza delle agenzie di rating del credito nell'Unione. Laddove abbia delegato compiti specifici alle autorità competenti degli Stati membri, l'ESMA dovrebbe continuare ad asserne giuridicamente responsabile. I capi e il personale delle autorità nazionali competenti dovrebbero essere coinvolti nel processo decisionale in seno all'ESMA conformemente alle disposizioni interne del regolamento ESMA in quanto membri degli organi ESMA, ad esempio il consiglio delle autorità di vigilanza e i gruppi interni dell'ESMA. L'ESMA dovrebbe avere competenza esclusiva per concludere accordi di cooperazione che prevedono lo scambio di informazioni con le autorità competenti di paesi terzi. Le autorità nazionali competenti, nella misura in cui partecipano al processo decisionale in seno all'ESMA o eseguono compiti a nome dell'ESMA, dovrebbero essere interessate dai suddetti accordi di cooperazione.
- (5) **[soppresso]**
- (6) Dato che i rating del credito vengono utilizzati in tutta l'Unione europea, la tradizionale distinzione tra l'autorità competente dello Stato membro d'origine e altre autorità competenti nonché l'uso di un tipo di coordinazione collegiale della vigilanza non si dimostrano adeguati in materia di vigilanza delle agenzie di rating del credito. Con la creazione dell'ESMA tale struttura non è più necessaria. Il processo di registrazione dovrebbe quindi risultare semplificato con una riduzione della tempistica.
- (7) L'ESMA è responsabile della registrazione e la vigilanza permanente delle agenzie di rating del credito, tuttavia non è responsabile del controllo di coloro che utilizzano i rating del credito.

---

<sup>5</sup> GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.

Le autorità nazionali competenti designate ai sensi della legislazione settoriale rilevante per la vigilanza di enti creditizi, imprese di investimento, imprese di assicurazioni vita e non vita, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), enti pensionistici aziendali o professionali e fondi di investimento alternativi dovrebbero continuare a vigilare sull'uso dei rating del credito da parte di tali entità ed istituti finanziari che sono sottoposti a vigilanza a livello nazionale nel contesto e ai fini dell'attuazione di altre direttive relative ai servizi finanziari, e sull'uso di rating del credito nei prospetti informativi.

- (8) È necessario introdurre uno strumento efficace che permetta di fissare standard tecnici armonizzati che facilitino l'applicazione del regolamento (CE) n. 1060/2009 nella prassi quotidiana e di assicurare condizioni di parità e una tutela adeguata degli investitori e dei consumatori in tutt'Europa. Trattandosi di un organo con personale altamente specializzato, è efficace e opportuno incaricare l'ESMA dello sviluppo dei progetti di standard tecnici.
- (9) Nel settore delle agenzie di rating del credito, occorre presentare progetti di standard tecnici riguardanti le informazioni che le agenzie di rating del credito devono fornire nella domanda di registrazione, le informazioni che devono fornire ai fini della domanda di certificazione e della valutazione della loro importanza sistemica per la stabilità finanziaria o l'integrità dei mercati, la presentazione delle informazioni che le agenzie di rating del credito divulgano (...), compresi la struttura, il formato, il metodo e la tempistica delle comunicazioni, riguardanti la valutazione della conformità delle metodologie di rating ai requisiti di cui al regolamento (CE) n. 1060/2009, nonché il contenuto e il formato delle relazioni periodiche sui dati del rating che devono essere richieste alle agenzie ai fini della vigilanza continuativa dell'ESMA. La Commissione deve approvare i progetti di standard tecnici per conferire loro valore giuridico vincolante conformemente al regolamento (UE) .../... [istitutivo dell'ESMA].
- (10) Nei settori non coperti da standard tecnici, occorre che l'ESMA abbia il potere di emanare orientamenti non vincolanti in merito a questioni relative all'applicazione del regolamento (CE) n. 1060/2009.

Nell'emettere e aggiornare orientamenti e nell'emettere progetti di standard tecnici, l'ESMA tiene conto degli orientamenti già emessi dal CESR e li aggiorna se lo ritiene opportuno e necessario per quanto riguarda il contenuto del regolamento (CE) n. 1060/2009.

- (11) Ai fini dell'espletamento efficiente dei propri compiti, l'ESMA dovrebbe poter ottenere, su semplice richiesta o tramite una decisione, tutte le informazioni necessarie da agenzie di rating del credito, persone che partecipano alle attività di rating, entità valutate e terzi collegati, nonché da terzi cui le agenzie di rating del credito hanno esternalizzato funzioni operative e da altre persone altrimenti collegate o connesse strettamente e in modo sostanziale con le agenzie di rating del credito o con le attività di rating. Quest'ultimo gruppo di persone dovrebbe comprendere ad esempio il personale delle agenzie che, senza essere direttamente coinvolto nelle attività di rating, ai fini delle funzioni che svolge all'interno dell'agenzia può detenere informazioni importanti su casi specifici. Possono rientrare in questo gruppo di persone le società che hanno fornito servizi alle agenzie di rating del credito. Le imprese che si avvalgono di rating del credito non rientrano nel gruppo. Se l'ESMA chiede le informazioni con richiesta semplice, la persona cui la richiesta è rivolta non è tenuta a ottemperarvi, ma se lo fa, le informazioni che fornisce non devono essere inesatte o fuorvianti;
- (12) Per esercitare efficacemente il potere di vigilanza, è necessario che l'ESMA abbia diritto di svolgere indagini e ispezioni in loco. (...)
- (13) Le autorità competenti dovrebbero assistere e collaborare con l'ESMA. L'ESMA e le autorità competenti cooperano inoltre strettamente con le autorità competenti settoriali preposte alla vigilanza delle imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 1. L'ESMA dovrebbe poter delegare specifici compiti di vigilanza all'autorità competente di uno Stato membro, ad esempio nei casi in cui tali compiti richiedano competenze ed esperienza legate alle condizioni locali, più facilmente disponibili a livello nazionale. I compiti che possono essere delegati includono lo svolgimento di indagini specifiche e le ispezioni in loco.

Prima di delegare compiti, l'ESMA consulta l'autorità competente interessata in merito alle condizioni precise di tale delega, tra cui la portata dei compiti in questione, i tempi di esecuzione e la trasmissione delle informazioni necessarie dalla e all'ESMA. L'ESMA compensa le autorità competenti per l'esecuzione di un compito su delega conformemente al regolamento sulle commissioni emesso dalla Commissione con atto delegato.

- (14) Occorre assicurare che le autorità competenti siano in grado di richiedere all'ESMA di valutare se siano soddisfatte le condizioni per la revoca della registrazione di un'agenzia di rating del credito e di richiedere all'ESMA stessa la sospensione dell'uso di rating del credito emessi da un'agenzia di rating che violi in modo grave e persistente il regolamento (CE) n. 1060/2009. È necessario che l'ESMA valuti tale richiesta e adotti le misure necessarie.
- (15) L'ESMA dovrebbe essere in grado di imporre penalità di mora, la cui finalità dovrebbe essere obbligare le agenzie a por fine ad una violazione constatata dall'ESMA, a fornire in maniera completa le informazioni richieste dall'ESMA e a sottoporsi a indagini o a ispezioni in loco. Inoltre, a scopo dissuasivo e per far sì che le agenzie di rating del credito rispettino il regolamento (CE) n. 1060/2009, occorre che l'ESMA abbia la facoltà di imporre ammende qualora risulti che ne abbiano violato, intenzionalmente o per negligenza, le disposizioni. Per fissare l'importo delle ammende l'ESMA dovrebbe ricorrere ad una metodologia in due fasi: innanzitutto dovrebbe fissare un importo base dell'ammenda che si situi tra due soglie secondo la gravità della violazione e tenendo conto della capacità economica dell'agenzia di rating del credito interessata. Successivamente l'ESMA dovrebbe aumentare o ridurre l'importo applicandovi dei coefficienti di adeguamento in funzione delle circostanze specifiche della violazione e figuranti nell'allegato IV del presente regolamento. Prima di adottare una decisione in merito a un'ammenda o a una penalità di mora, l'ESMA dovrebbe dar modo alle persone interessate dal procedimento di manifestare il proprio punto di vista, in osservanza ai diritti della difesa.

Occorre che agli Stati membri continui a competere la definizione e l'attuazione delle norme in materia di sanzioni applicabili per la violazione da parte degli istituti finanziari e di altre entità dell'obbligo di far uso, a fini regolamentari, esclusivamente dei rating del credito emessi dalle agenzie registrate in conformità del regolamento (CE) n. 1060/2009.

**Il presente regolamento non dovrebbe creare un precedente per l'imposizione di sanzioni o penalità finanziarie o non finanziarie da parte delle autorità europee di vigilanza agli operatori o altre imprese del mercato finanziario in ordine ad altri tipi di attività."**

**(15bis) L'ESMA dovrebbe evitare d'imporre ammende o penalità di mora laddove una sentenza di assoluzione o condanna a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi sia passata in giudicato in seguito ad un'azione penale di diritto interno.**

**(15ter) Sarà data esecuzione alle ammende e penalità di mora imposte dall'ESMA secondo le norme di procedura civile vigenti nello Stato interessato. Per norme di procedura civile s'intende le regole procedurali che non rientrano in ambito penale, il che significa che possono comprendere norme di procedura amministrativa.**

(16) In caso si verifichi una violazione da parte di un'agenzia di rating del credito, l'ESMA dovrebbe poter adottare una serie di misure di vigilanza che comprendono, tra le altre, la richiesta all'agenzia di rating del credito di porre fine a una violazione, la sospensione dell'uso dei rating, a fini regolamentari, il divieto temporaneo di emettere rating e, in caso estremo, la revoca della registrazione dell'agenzia di rating del credito in caso di violazioni gravi e ripetute delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1060/2009. È necessario che le misure di vigilanza siano applicate dall'ESMA tenendo conto della natura e della gravità della violazione e nel rispetto del principio di proporzionalità. Prima di adottare una decisione in merito a misure di vigilanza, l'ESMA dovrebbe dar modo alle persone interessate dal procedimento di manifestare il proprio punto di vista, in osservanza ai diritti della difesa.

- 16bis) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalle tradizioni costituzionali negli Stati membri. Occorre pertanto interpretarlo e applicarlo nel rispetto di tali diritti e principi, anche quelli relativi alla libertà di stampa e di espressione nei media, e del diritto di interpretazione e traduzione di quanti non parlano né capiscono la lingua procedurale, che è parte del diritto generale ad un giusto processo.
- (17) Per ragioni di certezza del diritto, è opportuno stabilire misure transitorie chiare in materia di trasmissione dei fascicoli e dei documenti di lavoro dalle autorità competenti degli Stati membri all'ESMA.
- (18) È necessario attribuire alla Commissione la competenza di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato per quanto riguarda la modifica e la successiva definizione dei criteri per la determinazione dell'equivalenza del quadro di regolamentazione e vigilanza di un paese terzo in modo da poter tener conto degli sviluppi sui mercati finanziari, dell'adozione di un regolamento sulle commissioni, di disposizioni dettagliate in ordine ad ammende e penalità di mora e delle modifiche riguardanti gli allegati. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate nel corso dei lavori preparatori, anche a livello di esperti.
- (19) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla loro libera circolazione<sup>6</sup>, disciplina il trattamento dei dati personali in applicazione del presente regolamento da parte degli Stati membri e degli operatori ai quali si applica il presente regolamento.

---

<sup>6</sup> GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

- (20) La tutela delle persone fisiche in materia di trattamento dei dati personali è disciplinata dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati<sup>7</sup>, che si applica pienamente al trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento da parte di organi e agenzie dell'Unione europea.
- (21) Dato che gli obiettivi del presente regolamento, ossia l'istituzione di un quadro di vigilanza efficiente ed efficace per le agenzie di rating del credito attraverso l'affidamento della vigilanza sulle attività di rating nell'Unione a un'autorità di vigilanza unica che fornisca un unico punto di contatto per le agenzie stesse e garantisca un'applicazione uniforme della normativa concernente le agenzie di rating del credito, non possono essere raggiunti in modo sufficiente a livello di Stati membri e possono invece essere meglio conseguiti a livello dell'Unione, a motivo della struttura e dell'impatto paneuropei delle attività di rating sottoposte a vigilanza, l'Unione europea può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (22) La vigilanza delle agenzie di rating del credito da parte dell'ESMA potrà avere inizio solo dopo l'istituzione di quest'ultima. Pertanto, l'applicabilità del presente regolamento è rinviata all'entrata in vigore del regolamento (UE) n./... [istitutivo dell'ESMA].
- (23) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

---

<sup>7</sup> GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

*Articolo 1*  
*Modifiche del regolamento (CE) n. 1060/2009*

Il regolamento (CE) n. 1060/2009 è così modificato:

(0) All'articolo 3 sono aggiunte le seguenti lettere:

- "p) "emittente": la persona giuridica definita nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2003/71/CE;
- q) "autorità competenti": le autorità designate da ciascuno Stato membro ai fini del presente regolamento come previsto nell'articolo 22;
- r) "legislazione settoriale": gli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma;
- s) "autorità settoriali competenti": le autorità nazionali competenti designate ai sensi della legislazione settoriale rilevante per la vigilanza di enti creditizi, imprese di investimento, imprese di assicurazioni vita e non vita, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), enti pensionistici aziendali o professionali [e fondi di investimento alternativi]."

(1) L'articolo 4 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

"1. Gli enti creditizi di cui alla direttiva 2006/48/CE, le imprese di investimento definite nella direttiva 2004/39/CE, le imprese di assicurazione soggette alla prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita\*, le imprese di assicurazione definite nella direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita\*\*, le imprese di riassicurazione di cui alla direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione\*\*\*, gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di cui alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)\*\*\*\*, gli enti pensionistici aziendali o professionali di cui alla direttiva 2003/41/CE e [i fondi di investimento alternativi di cui alla direttiva 2010/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... relativa ....\*\*\*\*\*] possono utilizzare a fini regolamentari solo rating emessi da agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione e registrate conformemente al presente regolamento.

---

\* GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3.

\*\* GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1.

\*\*\* GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1.

\*\*\*\* GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.

\*\*\*\*\* GU L ... del ..., pag. ...";

b) il paragrafo 3 è così modificato:

(i) le lettere b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

- "b) l'agenzia di rating del credito ha verificato ed è in grado di dimostrare, su base continuativa, all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (di seguito "l'ESMA)", istituita con regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... su...\*, che lo svolgimento dell'attività di rating da parte dell'agenzia di rating del credito del paese terzo finalizzata all'emissione del rating da avallare soddisfa requisiti non meno rigorosi di quelli di cui agli articoli da 6 a 12;
- c) la capacità dell'ESMA di valutare e controllare la conformità dell'agenzia di rating del credito stabilita nel paese terzo alle disposizioni di cui alla lettera b) non è limitata;
- d) l'agenzia di rating del credito mette a disposizione dell'ESMA, su richiesta di quest'ultima, tutte le informazioni necessarie a consentire a tale autorità di vigilare su base continuativa sul rispetto dei requisiti del presente regolamento;”;

ii) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) vi è un adeguato accordo di cooperazione tra l'ESMA e la pertinente autorità competente dell'agenzia di rating del credito stabilita in un paese terzo. L'ESMA assicura che tale accordo di cooperazione specifichi quanto meno:

i) il meccanismo per lo scambio di informazioni tra e la pertinente autorità competente dell'agenzia di rating del credito stabilita in un paese terzo; e

ii) le procedure inerenti al coordinamento delle attività di vigilanza, al fine di consentire all'ESMA di controllare su base continuativa l'attività di rating finalizzata all'emissione del rating avallato.

\* GU L ... del ..., pag. ...".

(2) L'articolo 5 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'agenzia di rating del credito di cui al paragrafo 1 può presentare domanda di certificazione. La domanda è presentata all'ESMA in conformità delle pertinenti disposizioni dell'articolo 15.";

b) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

"3. L'ESMA esamina la domanda di certificazione e prende una decisione a riguardo in base alle procedure di cui all'articolo 16. La decisione in ordine alla certificazione si basa sui criteri di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), del presente articolo.";

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'agenzia di rating del credito di cui al paragrafo 1 può anche presentare una richiesta di esenzione:

- a) di volta in volta, dall'osservanza di alcuni o di tutti i requisiti di cui all'allegato I, sezione A, e all'articolo 7, paragrafo 4, se è in grado di dimostrare che tali requisiti non sono proporzionati dal punto di vista della natura, portata e complessità della sua attività e della natura e della gamma dei rating emessi;
- b) dal requisito della presenza fisica nell'Unione europea ove un siffatto requisito risulti eccessivamente oneroso e sproporzionato, tenuto conto della natura, portata e complessità della sua attività e della natura e della gamma dei rating emessi.

L'agenzia di rating del credito presenta la domanda di tali esenzioni congiuntamente alla domanda di certificazione. In sede di valutazione della domanda di esenzioni, l'ESMA tiene conto delle dimensioni dell'agenzia di rating richiedente di cui al paragrafo 1, in considerazione della natura, della portata e della complessità delle sue attività, della natura e della gamma dei rating emessi, nonché dell'impatto dei rating emessi dall'agenzia in questione sulla stabilità finanziaria e l'integrità dei mercati finanziari di uno o più Stati membri.

Tenendo conto delle considerazioni precedenti, l'ESMA può concedere le predette esenzioni all'agenzia di rating di cui al paragrafo 1.”;

- d) il paragrafo 5 è soppresso;
- e) al paragrafo 6, il terzo comma è sostituito dal seguente:

**"Per tenere conto degli sviluppi nei mercati finanziari, la Commissione adotta, mediante atti delegati a norma dell'articolo 38 bis, e alle condizioni previste agli articoli 38 ter e 38 quarter, misure che precisano ulteriormente o modificano i criteri di cui al secondo comma, lettere da a), a c).";**

- f) i paragrafi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

"7. L'ESMA conclude accordi di cooperazione con le autorità competenti interessate di paesi terzi il cui quadro giuridico e di vigilanza è stato riconosciuto equivalente al presente regolamento in conformità del paragrafo 6. Detti accordi precisano quanto meno:

- a) il meccanismo per lo scambio di informazioni tra l'ESMA e le autorità competenti interessate di paesi terzi interessati; e
- b) le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza.

8. Gli articoli 20 e 24 si applicano, *mutatis mutandis*, alle agenzie di rating certificate e ai rating da loro emessi.”.

(3) L'articolo 6, paragrafo 3, è così modificato:

a) al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"3. L'ESMA può esonerare un'agenzia di rating del credito che ne faccia richiesta dall'osservanza dei requisiti di cui all'allegato I, sezione A, punti 2, 5 e 6, e all'articolo 7, paragrafo 4, se tale agenzia è in grado di dimostrare che tali requisiti non sono proporzionati in considerazione della natura, della portata e della complessità della sua attività, nonché della natura e della gamma dei rating emessi e che:";

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Nel caso di un gruppo di agenzie di rating del credito, l'ESMA garantisce che almeno una delle agenzie appartenenti al gruppo non sia esonerata dall'osservanza dei requisiti di cui all'allegato I, sezione A, punti 2, 5 e 6, e all'articolo 7, paragrafo 4.”.

(4) **[soppresso]**

- (5) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

Esterneizzazione

L'esternalizzazione di funzioni operative importanti non è effettuata in maniera tale da mettere materialmente a repentaglio la qualità del controllo interno dell'agenzia né la capacità dell'ESMA di vigilare sull'osservanza da parte dell'agenzia di rating del credito degli obblighi che le incombono in virtù del presente regolamento."

- (6) All'articolo 10, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Un'agenzia di rating del credito non utilizza il nome dell'ESMA o di un'autorità competente in alcun modo che possa indicare o suggerire che tale autorità avalli o approvi i rating o le attività di rating dell'agenzia di rating del credito."

- (7) All'articolo 11, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

- "2. Un'agenzia di rating del credito mette a disposizione presso un registro centrale, creato dall'ESMA, informazioni sui propri dati storici, fra cui i dati di frequenza di transizione dei rating, sui rating del credito emessi in passato e sulle relative modifiche. Un'agenzia di rating del credito fornisce le informazioni a detto registro centrale in un formato standardizzato come disposto dall'ESMA. Quest'ultima rende pubbliche tali informazioni e pubblica informazioni sintetiche sui principali sviluppi osservati su base annuale.
3. Un'agenzia di rating del credito fornisce annualmente, entro il 31 marzo, all'ESMA le informazioni relative alle materie di cui all'allegato I, sezione E, parte II, punto 2."

(8) L'articolo 14 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La registrazione acquisisce efficacia per l'intero territorio dell'Unione europea dopo che la decisione di concessione della registrazione adottata dall'ESMA, di cui all'articolo 16, paragrafo 3 o all'articolo 17, paragrafo 3, ha acquisito efficacia.”;

b) nel paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Un’agenzia di rating del credito notifica immediatamente all’ESMA qualsiasi modifica rilevante in ordine alle condizioni richieste per la registrazione iniziale, compresa ogni apertura o chiusura di succursali nell’Unione europea.”;

c) i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"4. Fatti salvi gli articoli 16 e 17, l’ESMA registra un’agenzia di rating del credito se dall’esame della domanda conclude che essa adempie alle condizioni per l’emissione di rating fissate nel presente regolamento, tenendo conto degli articoli 4 e 6.

5. L’ESMA non impone obblighi in materia di registrazione non previsti nel presente regolamento.”.

(9) Gli articoli da 15 a 20 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 15

Domanda di registrazione

1. L'agenzia di rating del credito presenta domanda di registrazione all'ESMA. La domanda contiene le informazioni di cui all'allegato II.
2. Quando una domanda di registrazione è presentata da un gruppo di agenzie di rating del credito, i membri del gruppo incaricano uno di loro di presentare tutte le domande all'ESMA per conto del gruppo. L'agenzia di rating del credito incaricata fornisce le informazioni di cui all'allegato II per ciascun membro del gruppo.
3. Un'agenzia di rating del credito presenta domanda in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione. Le disposizioni del regolamento n. 1 del 15 aprile 1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea<sup>8</sup> si applicano *mutatis mutandis* alle altre comunicazioni tra l'ESMA e le agenzie di rating del credito e relativo personale.
4. Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l'ESMA accerta che essa sia completa. Se la domanda non è completa, l'ESMA fissa una scadenza entro la quale l'agenzia di rating del credito deve fornire le informazioni mancanti.

Dopo aver accertato la completezza della domanda, l'ESMA informa l'agenzia di rating del credito di conseguenza.

---

<sup>8</sup> GU L 17 del 6.10.1958, pag. 385.

## Articolo 16

### Esame della domanda di registrazione di un'agenzia di rating del credito da parte dell'ESMA

1. Entro 45 giorni lavorativi dalla notifica di cui all'articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, l'ESMA esamina la domanda di registrazione di un'agenzia di rating del credito, tenendo conto del rispetto delle disposizioni del presente regolamento da parte dell'agenzia di rating del credito.
2. L'ESMA può prorogare il periodo d'esame di quindici giorni lavorativi, in particolare se l'agenzia di rating del credito:
  - a) prevede di avallare i rating del credito come previsto dall'articolo 4, paragrafo 3;
  - b) prevede di ricorrere all'esternalizzazione; oppure
  - c) richiede l'esenzione dall'osservanza dei requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 3.
3. Entro 45 giorni lavorativi dalla notifica di cui all'articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, o entro 60 giorni lavorativi nel caso in cui si applichi il paragrafo 2 del presente articolo, l'ESMA adotta una decisione di concessione o di rifiuto della registrazione pienamente motivata.
4. La decisione adottata dall'ESMA a norma del paragrafo 3 ha efficacia a decorrere dal quinto giorno lavorativo dalla data dell'adozione.

## Articolo 17

### Esame delle domande di registrazione presentate da un gruppo di agenzie di rating del credito da parte dell'ESMA

1. Entro 55 giorni lavorativi dalla notifica di cui all'articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, l'ESMA esamina le domande di registrazione presentate da un gruppo di agenzie di rating del credito, tenendo conto del rispetto delle disposizioni del presente regolamento da parte di tali agenzie di rating del credito.

2. L'ESMA può prorogare il periodo d'esame di quindici giorni lavorativi, in particolare se qualcuna delle agenzie di rating del credito appartenenti al gruppo:
  - a) prevede di avallare i rating del credito come previsto dall'articolo 4, paragrafo 3;
  - b) prevede di ricorrere all'esternalizzazione; oppure
  - c) richiede l'esenzione dall'osservanza dei requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 3.
3. Entro 55 giorni lavorativi dalla notifica di cui all'articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, o entro 70 giorni lavorativi nel caso in cui si applichi il paragrafo 2 del presente articolo, l'ESMA adotta una decisione di concessione o di rifiuto della registrazione pienamente motivata per ogni singola agenzia di rating del credito del gruppo.
4. Le decisioni adottate dall'ESMA a norma del paragrafo 3 hanno efficacia a decorrere dal quinto giorno lavorativo dalla data dell'adozione.

#### Articolo 18

Notifica della decisione di concessione della registrazione, rifiuto della registrazione o revoca della registrazione e pubblicazione dell'elenco delle agenzie di rating del credito registrate

1. Entro cinque giorni lavorativi dall'adozione di una decisione ai sensi degli articoli 16, 17 o 20, l'ESMA notifica l'esito all'agenzia di rating del credito interessata. In caso di rifiuto o di revoca della registrazione a un'agenzia di rating del credito, l'ESMA fornisce motivazioni esaustive in merito.
2. L'ESMA comunica a Commissione, EBA e EIOPA, autorità competenti e autorità settoriali competenti degli Stati membri le decisioni adottate ai sensi degli articoli 16, 17 o 20.

3. L'ESMA pubblica sul suo sito internet un elenco delle agenzie di rating del credito registrate conformemente al presente regolamento. L'elenco è aggiornato entro cinque giorni lavorativi dall'adozione di una decisione ai sensi degli articoli 16, 17 o 20.

## Articolo 19

### Pagamento di commissioni di registrazione e vigilanza

1. L'ESMA impone alle agenzie di rating del credito il pagamento di commissioni in conformità al presente regolamento e al regolamento relativo alle commissioni di cui al paragrafo 2. Dette commissioni coprono totalmente i costi sostenuti dall'ESMA per la registrazione e la vigilanza delle agenzie di rating del credito e per il rimborso delle spese eventualmente sostenute dalle autorità competenti nello svolgere attività a norma del presente regolamento, in particolare a seguito di una delega conformemente all'articolo 30.
2. La Commissione adotta un regolamento relativo alle commissioni che stabilisce segnatamente il tipo di commissioni e gli atti per i quali esse sono esigibili, il loro importo, le modalità di pagamento e le modalità con cui l'ESMA rimborsa le autorità competenti delle eventuali spese sostenute nello svolgere attività a norma del presente regolamento, in particolare a seguito di una delega conformemente all'articolo 30.

L'importo della commissione imposta a un'agenzia di rating del credito copre tutte le spese amministrative ed è proporzionato al fatturato dell'agenzia stessa.

Il regolamento di cui al primo comma è adottato mediante atti delegati conformemente all'articolo 38 bis, e alle condizioni previste all'articolo 38 ter e all'articolo 38 quater.

## Articolo 20

### Revoca della registrazione

1. L'ESMA revoca la registrazione a un'agenzia di rating del credito se quest'ultima:
  - a) rinuncia espressamente alla registrazione o non ha emesso alcun rating nei sei mesi precedenti;
  - b) ha ottenuto la registrazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
  - c) non soddisfa più le condizioni cui è subordinata la registrazione.
  - d) [soppresso]
2. L'autorità competente di uno Stato membro nel quale sono utilizzati rating emessi dall'agenzia di rating del credito di cui trattasi, qualora reputi che sussista una delle condizioni di cui al paragrafo 1, può richiedere all'ESMA di valutare se siano soddisfatte le condizioni per la revoca della registrazione di detta agenzia. Se l'ESMA decide di non revocare la registrazione all'agenzia di rating del credito di cui trattasi, essa fornisce motivazioni esaustive.
3. La decisione di revoca della registrazione ha efficacia immediata in tutta l'Unione europea, fatto salvo il periodo transitorio per l'uso dei rating del credito di cui all'articolo 24, paragrafo 3.”.

- (10) Al titolo III, capo II, il titolo "CESR e autorità competenti" è sostituito da "Vigilanza svolta dall'ESMA".

(11) L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

"Articolo 21

Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

1. Fatto salvo l'articolo 25 bis, l'ESMA assicura che le disposizioni del presente regolamento siano applicate.
2. Conformemente all'articolo 8 del regolamento xxxx/2010 che istituisce l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), l'ESMA emette e aggiorna orientamenti riguardanti:
  - a) [soppresso]
  - b) **l'applicazione del meccanismo di avallo di cui all'articolo 4, paragrafo 3;**
  - c) la cooperazione tra l'ESMA, le autorità competenti e le autorità settoriali competenti ai fini del presente regolamento, e della legislazione settoriale pertinente, incluse le procedure e le condizioni precise della delega dei compiti.
  - cbis) la gamma e i tipi di prodotti che possono essere considerati prodotti finanziari strutturati ai fini del presente regolamento. L'ESMA emette orientamenti in merito di concerto con l'EBA conformemente all'articolo ... del regolamento (UE) n. .../.... [EBA]. La prima serie di orientamenti è emessa al più tardi 6 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'ESMA propone progetti di standard tecnici di **regolamentazione** da sottoporre all'approvazione della Commissione conformemente all'articolo 7 del regolamento (UE) n..../... [ESMA] riguardo:
- a) le informazioni che le agenzie di rating del credito devono fornire nella domanda di registrazione di cui all'allegato II;
  - b) alle informazioni che le agenzie di rating del credito devono fornire ai fini della domanda di certificazione e della valutazione della loro importanza sistemica per la stabilità finanziaria o l'integrità dei mercati finanziari di cui all'articolo 5;
  - bbis) **[soppresso]**
  - c) alla presentazione delle informazioni, che le agenzie di rating del credito divulgano conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, e all'allegato I, sezione E, parte II, punto 1, compresi la struttura, il formato, il metodo e il periodo della loro comunicazione.
  - d) **[soppresso]**
  - e) la valutazione della conformità delle metodologie di rating ai requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 3;
  - f) il contenuto e il formato delle relazioni periodiche sui dati del rating che devono essere richieste alle agenzie di rating del credito ai fini della vigilanza continuativa dell'ESMA.

4. L'ESMA pubblica annualmente, e per la prima volta entro il 1° gennaio 2012, una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La relazione contiene in particolare una valutazione dell'attuazione dell'allegato I da parte delle agenzie di rating registrate a norma del presente regolamento.
5. L'ESMA, nello svolgimento delle sue funzioni, coopera con l'Autorità bancaria europea, istituita dal regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del... relativo ... \* con e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, istituita dal regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del... relativo ... \*\*, consultandole entrambe prima di emettere e aggiornare orientamenti e di proporre progetti di standard tecnici di cui ai paragrafi 2 e 3.

---

\* GU L [...] del [...], pag. [...].

\*\* GU L ... del ..., pag. ...".

(12) L'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"Articolo 23

Non-interferenza con il contenuto dei rating del credito o le metodologie

Nell'adempimento degli obblighi loro incombenti in virtù del presente regolamento, né l'ESMA, né la Commissione, né altre autorità pubbliche degli Stati membri interferiscono con il contenuto dei rating del credito o le metodologie."

(13) Sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articoli 23bis0

Esercizio dei poteri di cui agli articoli da 23bis a 23quater

1. I poteri conferiti all'ESMA o ai funzionari dell'ESMA in virtù degli articoli da 23bis a 23quater
  - a) possono essere esercitati solo per ottenere informazioni o documenti necessari per l'espletamento dei compiti dell'ESMA ai sensi del presente regolamento;
  - b) sono sempre esercitati in modo ragionevole e adeguato, anche per quanto riguarda la natura delle informazioni richieste, la persona cui le si richiede e l'urgenza che vi si attribuisce;
  - c) non possono essere usati per esigere la divulgazione di informazioni o documenti coperti da segreto professionale;
  - d) non possono essere usati per obbligare le persone ad ammettere di aver violato le disposizioni del presente regolamento.

2. Le richieste d'informazioni, indagini generali e ispezioni in loco di cui agli articoli da 23bis a 23quater sono formulate in una delle lingue scelte dalla persona interessata, purché sia una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione ai sensi del regolamento 1/1958.

#### *Articolo 23bis*

##### *Richieste di informazioni*

1. Con semplice richiesta o tramite una decisione l'ESMA può imporre ad agenzie di rating del credito, a persone che partecipano alle attività di rating, a entità valutate e a terzi collegati, nonché a terzi cui le agenzie di rating del credito hanno esternalizzato funzioni o attività operative e ad altre persone diversamente collegate o connesse strettamente e in modo sostanziale con le agenzie di rating del credito o con le attività di rating, di fornire tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento.
2. Nell'inviare una semplice richiesta d'informazioni di cui al paragrafo 1, l'ESMA:
  - a) fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;
  - b) dichiara la finalità della richiesta.
  - c) specifica le informazioni richieste;
  - d) stabilisce un termine entro il quale devono pervenirle;dbis) informa la persona alla quale sono richieste le informazioni che non è tenuta a fornirle, ma che se lo fa, le informazioni che fornisce non devono essere inesatte o fuorvianti;

- e) indica l'ammenda di cui all'articolo 36bis in combinato disposto con l'allegato III, sezione, II punto g) laddove le risposte ai quesiti sottoposti siano inesatte o fuorvianti.
3. Nel richiedere le informazioni di cui al paragrafo 1 tramite decisione, l'ESMA:
- a) fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;
  - b) dichiara la finalità della richiesta;
  - c) specifica le informazioni richieste;
  - d) stabilisce un termine entro il quale devono pervenirle;
  - e) indica le penalità di mora previste all'articolo 36ter laddove le informazioni fornite siano incomplete;
  - ebis) indica l'ammenda di cui all'articolo 36bis in combinato disposto con l'allegato III, sezione II;
  - g) laddove le risposte ai quesiti sottoposti siano inesatte o fuorvianti;
  - f) indica il diritto di impugnare la decisione dinanzi alla commissione dei ricorsi dell'ESMA conformemente all'articolo ... del regolamento xxxx/2010 che istituisce l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e di ottenere la revisione dalla Corte di giustizia.

3. Le persone di cui al paragrafo 1 o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o in base allo statuto, forniscono le informazioni richieste a nome delle persone interessate. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni richieste a nome dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.
4. L'ESMA trasmette senza indugio copia della richiesta semplice o della decisione all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio si trova la persona di cui al paragrafo 1 interessata dalla richiesta.

#### *Articolo 23ter*

#### *Indagini generali*

1. Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l'ESMA ha facoltà di svolgere tutte le indagini necessarie riguardo a persone di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 1. A tal fine, i funzionari e altre persone autorizzate dall'ESMA sono abilitati a:
  - a) esaminare registri, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente per l'esecuzione dei compiti di loro competenza, su qualsiasi forma di supporto;
  - b) ottenere copie certificate o estratti di tali, registri, dati, procedure e altro materiale;
  - c) convocare e chiedere alle persone di cui all'articolo 23bis, paragrafo 1, ai loro rappresentanti o membri del personale spiegazioni scritte e orali su fatti o documenti relativi all'argomento e ai fini dell'indagine e registrarne le risposte;

- d) organizzare colloqui per ascoltare persone fisiche o giuridiche consenzienti allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all'oggetto dell'indagine;
  - e) richiedere la documentazione del traffico telefonico e del traffico di dati;
  - f) [soppresso]
2. I funzionari e altre persone autorizzate dall'ESMA allo svolgimento delle indagini di cui al paragrafo 1 esercitano i loro poteri dietro esibizione di un'autorizzazione scritta che specifichi l'oggetto e le finalità dell'indagine. L'autorizzazione indica inoltre le penalità di mora previste all'articolo 36ter qualora i registri, i dati, le procedure o altri materiali o le risposte a quesiti sottoposti alle persone di cui all'articolo 23bis, paragrafo 1 non siano stati forniti o siano incompleti, e le ammende di cui all'articolo 36bis in combinato disposto con l'allegato III, sezione II, punto h) qualora le risposte ai quesiti sottoposti alle persone di cui all'articolo 23bis, paragrafo 1 siano inesatte o fuorvianti.
- 2bis. Le persone di cui all'articolo 23bis, paragrafo 1 sono tenute a sottoporsi alle indagini avviate a seguito di una decisione dell'ESMA. La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'indagine nonché le penalità di mora previste all'articolo 36ter, i ricorsi giuridici disponibili ai sensi del regolamento ESMA e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia.
3. L'ESMA informa con debito anticipo l'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio si deve svolgere l'indagine, dello svolgimento della stessa e dell'identità delle persone autorizzate. I funzionari delle autorità competenti dello Stato membro interessato, su richiesta dell'ESMA, assistono le persone autorizzate nello svolgimento dei loro compiti. I funzionari dell'autorità competente dello Stato membro interessato possono altresì presenziare, su richiesta, alle indagini.

4. Se la legislazione nazionale richiede l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per la documentazione del traffico telefonico e del traffico di dati prevista dal paragrafo 1, lettera e), si provvede a chiederla. L'autorizzazione può essere chiesta anche in via preventiva.
5. Qualora sia richiesta l'autorizzazione di cui al paragrafo 4, l'autorità giudiziaria nazionale controlla l'autenticità della decisione dell'ESMA e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all'oggetto delle indagini. Al fine di controllare la proporzionalità delle misure coercitive, l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere all'ESMA di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi che la portano a sospettare una violazione del regolamento, oltre che sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona interessata. Tuttavia, l'autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità delle indagini in quanto tali né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell'ESMA. Solo la Corte di giustizia può sottoporre ad esame la legittimità della decisione dell'ESMA, secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. XX/2010 [ESMA].

#### Articolo 23quarter

##### Ispezioni in loco

1. Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l'ESMA ha facoltà di svolgere tutte le necessarie ispezioni presso i locali delle persone giuridiche di cui all'articolo 23bis, paragrafo 1. Se necessario ai fini della correttezza e dell'efficacia, l'ESMA può svolgere le ispezioni in loco senza preavviso.

2. I funzionari e le altre persone autorizzate dall'ESMA a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali aziendali e ai terreni delle persone giuridiche soggette all'indagine avviata a seguito di una decisione adottata dall'ESMA e possono esercitare tutti i poteri loro conferiti conformemente all'articolo 23ter, paragrafo 1. Essi hanno altresì facoltà di apporre sigilli su tutti i locali, libri e registri aziendali per la durata dell'ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento.
3. I funzionari e le altre persone autorizzate dall'ESMA a svolgere ispezioni in loco esercitano i loro poteri dietro esibizione di un'autorizzazione scritta che specifichi l'oggetto e le finalità dell'indagine nonché le penalità di mora previste all'articolo 36ter, qualora le persone interessate non acconsentano a sottoporsi all'indagine. In tempo utile prima degli accertamenti, l'ESMA avvisa dell'ispezione l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere svolta.
4. Le persone di cui all'articolo 23bis, paragrafo 1, sono tenute a sottoporsi alle indagini in loco avviate a seguito di una decisione dell'ESMA. La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'indagine, ne fissa la data d'inizio e indica le penalità di mora previste all'articolo 36ter, i ricorsi giuridici disponibili e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia. L'ESMA adotta tali decisioni dopo aver consultato l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione.
5. I funzionari dell'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione, o le persone da essa autorizzate o incaricate, prestano attivamente assistenza, su domanda dell'ESMA, ai funzionari e alle altre persone autorizzate da quest'ultima. Essi dispongono a tal fine dei poteri di cui al paragrafo 2. I funzionari dell'autorità competente dello Stato membro interessato possono altresì presenziare, su richiesta, alle ispezioni in loco.

6. L'ESMA può inoltre imporre alle autorità competenti degli Stati membri di svolgere a suo nome dei compiti d'indagine specifici e delle ispezioni in loco, come previsto al presente articolo e all'articolo 23 ter, paragrafo 1. A tal fine, le autorità competenti dispongono degli stessi poteri dell'ESMA definiti al presente articolo e all'articolo 23 ter, paragrafo 1.
7. Qualora i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dall'ESMA constatino che una persona si oppone ad un'ispezione ordinata a norma del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro interessato presta l'assistenza necessaria a consentire loro di svolgere l'ispezione in loco, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un'autorità equivalente incaricata dell'applicazione della legge.
8. Se la legislazione nazionale richiede l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per consentire l'ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o l'assistenza prevista dal paragrafo 7, si provvede a chiederla. L'autorizzazione può essere chiesta anche in via preventiva.

9. Qualora sia richiesta l'autorizzazione di cui al paragrafo 8, l'autorità giudiziaria nazionale controlla l'autenticità della decisione dell'ESMA e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all'oggetto dell'ispezione. Al fine di controllare la proporzionalità delle misure, l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere all'ESMA di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi che la portano a sospettare una violazione del regolamento, oltre che sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l'autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità degli accertamenti in quanto tali né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell'ESMA. Solo la Corte di giustizia può sottoporre ad esame la legittimità della decisione dell'ESMA, secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. XX/2010 [ESMA].

Norme procedurali per adottare le misure di vigilanza e imporre ammende

1. Se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, l'ESMA constata gravi indizi dell'eventualità di fatti che possono costituire una o più violazioni di cui all'allegato III, nomina all'interno dell'ESMA un funzionario indipendente incaricato delle indagini. Il funzionario non è coinvolto direttamente nella vigilanza delle agenzie di rating del credito e svolge i propri compiti indipendentemente dal consiglio delle autorità di vigilanza.
2. Il funzionario incaricato indaga sulle presunte violazioni, tenendo conto delle osservazioni trasmesse dalle persone oggetto delle indagini e invia al consiglio delle autorità di vigilanza un fascicolo completo sui risultati ottenuti.

Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini può avvalersi del potere di chiedere informazioni in forza dell'articolo 23bis e di svolgere indagini e ispezioni in loco in forza degli articoli 23ter e 23quater. Il funzionario incaricato delle indagini si avvale di questi poteri nel rispetto dell'articolo 23bis0.

Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha accesso a tutti i documenti e informazioni raccolti dall'ESMA nelle attività di vigilanza.

3. Al termine dell'indagine e prima di trasmettere il fascicolo al consiglio delle autorità di vigilanza, il funzionario incaricato delle indagini dà modo alle persone oggetto delle indagini stesse di manifestare il proprio punto di vista relativamente alle questioni in oggetto. Il funzionario incaricato basa i risultati delle indagini solo su fatti in merito ai quali le persone interessate hanno avuto modo di esprimersi.

Nel corso delle indagini sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle persone interessate.

4. Il funzionario incaricato delle indagini, quando trasmette il fascicolo al consiglio delle autorità di vigilanza, ne informa le persone oggetto delle indagini stesse, che hanno diritto d'accesso al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate relative a terzi.
5. In base al fascicolo contenente i risultati dei lavori del funzionario incaricato delle indagini e, su richiesta delle persone oggetto delle indagini, dopo averle sentite conformemente all'articolo 25 e all'articolo 36quater, il consiglio delle autorità di vigilanza decide se le persone oggetto delle indagini abbiano commesso una o più violazioni di cui all'allegato III, e in questo caso adotta una misura di vigilanza conformemente all'articolo 24 e impone un'ammenda conformemente all'articolo 36bis.
6. Il funzionario incaricato delle indagini non partecipa alle deliberazioni del consiglio delle autorità di vigilanza né interviene altrimenti nel processo decisionale del consiglio.
7. La Commissione adotta **ulteriori** norme procedurali per l'esercizio della facoltà di imporre ammende o penalità di mora, comprese le disposizioni su diritti di difesa (...), disposizioni temporanee, e (...) raccolta di ammende o penalità di mora e **adotta norme specifiche** sui termini di prescrizione per l'imposizione e l'applicazione delle sanzioni.

Le norme di cui al primo comma sono adottate mediante atti delegati conformemente all'articolo 38bis, e alle condizioni previste all'articolo 38ter e all'articolo 38quater.

8. **L'ESMA si rivolge alle autorità nazionali competenti ai fini della promozione dell'azione penale se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi dell'eventualità di fatti che possono costituire reato. Inoltre l'ESMA evita d'imporre ammende o penalità di mora laddove una sentenza di assoluzione o condanna a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi sia passata in giudicato in seguito ad un'azione penale di diritto interno.**

(14) Gli articoli 24 e 25 sono sostituiti dai seguenti:

*"Articolo 24*

*Misure di vigilanza dell'ESMA*

1. Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA, se conformemente all'articolo 23quinquies, paragrafo 5 constata che un'agenzia di rating del credito ha commesso una violazione figurante nell'allegato III, prende una o più decisioni seguenti:
  - a) revoca la registrazione dell'agenzia di rating del credito;
  - b) vieta temporaneamente all'agenzia di rating del credito di emettere rating efficaci in tutta l'Unione, finché viene posta fine alla violazione;
  - c) sospende, con effetto in tutta l'Unione, l'uso a fini regolamentari di rating emessi da tale agenzia di rating del credito, finché viene posta fine alla violazione;

- d) impone all'agenzia di rating del credito di porre fine alla violazione;
- e) [soppresso]
- f) emana comunicazioni pubbliche.

**[soppresso]**

2. Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA, nel prendere le decisioni di cui al paragrafo 1, tiene conto della natura e della gravità della violazione considerando i criteri seguenti:

- i) la durata e la frequenza della violazione;
- ii) se tale violazione abbia evidenziato debolezze gravi o sistemiche nelle procedure, nei sistemi di gestione o nei meccanismi di controllo interno dell'impresa;
- iii) se la violazione abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile all'avvenuta violazione;
- iv) [soppresso]
- v) se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza.

2bis. Prima di prendere le decisioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), il consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA ne informa l'EBA e l'EIOPA.

3. I rating possono continuare ad essere usati a fini regolamentari in seguito all'adozione delle decisioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), per un periodo non superiore a:
- a) dieci giorni lavorativi dalla data in cui la decisione dell'ESMA è resa pubblica ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4 se esistono rating dello stesso strumento finanziario o della stessa entità emessi da altre agenzie di rating del credito registrate a norma del presente regolamento; oppure
  - b) tre mesi dalla data in cui la decisione dell'ESMA è resa pubblica ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4 se non esistono rating dello stesso strumento finanziario o della stessa entità emessi da altre agenzie di rating del credito registrate a norma del presente regolamento;

Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA può prorogare di tre mesi, anche su richiesta dell'EBA o dell'EIOPA, il periodo di cui al primo comma, lettera b) in circostanze eccezionali connesse a rischi di sconvolgimento dei mercati o instabilità finanziaria.

4. Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA notifica senza indebito ritardo le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 1 all'agenzia di rating del credito interessata, alle autorità competenti e alle autorità settoriali competenti degli Stati membri, alla Commissione, all'EBA e all'EIOPA. Le pubblica altresì sul proprio sito internet entro **dieci** giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui le decisioni sono state adottate.

Quando pubblica la decisione conformemente al primo comma, il consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA pubblica altresì il diritto dell'agenzia di rating del credito interessata di impugnare la decisione nonché, nel caso, il fatto che sia stato interposto ricorso, precisando che il ricorso non ha effetti sospensivi, e la possibilità che la commissione dei ricorsi sospenda l'applicazione della decisione impugnata secondo l'articolo 46, paragrafo 3 del regolamento xxxx/2010 che istituisce l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ...

## *Articolo 25*

### *Colloqui con le persone interessate*

1. Prima di adottare qualsiasi decisione prevista dall'articolo 24, paragrafo 1, il consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA dà modo alle persone interessate dal procedimento di manifestare il proprio punto di vista relativamente agli addebiti su cui l'ESMA si basa. Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le parti interessate hanno avuto modo di esprimersi.

L'obbligo di cui al primo comma non si applica qualora sia necessario intraprendere un'azione urgente al fine di impedire danni ingenti e imminenti al sistema finanziario. In tali circostanze il consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA può adottare una decisione provvisoria e quanto prima possibile dopo averla adottata, dà modo alle persone interessate dal procedimento di manifestare il proprio punto di vista.

2. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle persone interessate. Esse hanno diritto d'accesso al fascicolo dell'ESMA, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate relative a terzi."

(15) [spostato al 16bis].

(16) E' inserito l'articolo seguente:

*"Articolo 25bis*

*Autorità settoriali competenti responsabili della vigilanza e dell'applicazione  
dell'articolo 4, paragrafo 1  
(uso dei rating del credito)*

1. Le autorità settoriali competenti sono responsabili di vigilare e garantire l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1 ai sensi della legislazione settoriale pertinente.
2. [soppresso]
3. [soppresso]

16bis) Al titolo III, capo III, il titolo "Cooperazione fra autorità competenti" è sostituito da "Cooperazione tra ESMA, autorità competenti e autorità settoriali competenti".

(17) Gli articoli 26 e 27 sono sostituiti dai seguenti:

*"Articolo 26*

*Obbligo di cooperazione*

1. L'ESMA, le autorità competenti e le autorità settoriali competenti cooperano ove necessario ai fini del presente regolamento e della legislazione settoriale pertinente.

## Articolo 27

### Scambio di informazioni

1. L'ESMA, le autorità competenti e le autorità settoriali competenti comunicano senza indebito ritardo le une alle altre le informazioni richieste ai fini dell'esercizio delle funzioni loro assegnate dal presente regolamento e dalla legislazione settoriale pertinente.
2. L'ESMA può trasmettere alle banche centrali, al Sistema europeo di banche centrali e alla Banca centrale europea, nella loro qualità di autorità monetarie, al Comitato europeo per il rischio sistemico nonché, ove applicabile, alle altre autorità pubbliche responsabili della vigilanza sui sistemi di pagamento e sui sistemi di regolamento le informazioni riservate intese all'esercizio delle loro funzioni. Analogamente, nulla osta a che le autorità o gli organismi summenzionati comunichino all'ESMA le informazioni di cui questa può necessitare per adempiere alle funzioni attribuitele dal presente regolamento.”

(18) Gli articoli 28 e 29 sono soppressi.

(19) Gli articoli 30, 31 e 32 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 30

Delega dei compiti dall'ESMA alle autorità competenti

1. Se necessario ai fini del corretto esercizio di un'attività di vigilanza, l'ESMA può delegare specifici compiti di vigilanza all'autorità competente di uno Stato membro conformemente agli orientamenti emessi dall'ESMA ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a). Tali compiti possono includere in particolare il potere di chiedere informazioni in forza dell'articolo 23bis e di condurre indagini e ispezioni in loco in forza dell'articolo 23quater, paragrafo 6. (...)
2. Prima di delegare compiti, l'ESMA consulta l'autorità competente interessata. La consultazione riguarda:
  - a) la portata del compito da delegare;
  - b) i tempi di esecuzione,
  - c) la trasmissione delle informazioni necessarie dalla e all'ESMA.
3. Conformemente al regolamento relativo alle commissioni che la Commissione ha adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, l'ESMA rimborsa all'autorità competente le spese sostenute nell'eseguire i compiti che le sono stati delegati.

**3bis. L'ESMA riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 a intervalli opportuni.**

4. La delega dei compiti non modifica la responsabilità dell'ESMA e non ne limita la capacità di svolgere e verificare l'attività delegata.

Articolo 31

Notifiche e richieste di sospensione da parte delle autorità competenti

1. Qualora un'autorità competente di uno Stato membro ritenga che siano in atto o siano state compiute attività contrarie alle disposizioni del presente regolamento sul suo territorio o sul territorio di un altro Stato membro, informa l'ESMA a

riguardo nel modo più dettagliato possibile. Se lo ritiene opportuno a fini d'indagine, l'autorità competente di uno Stato membro può anche suggerire all'ESMA di valutare l'utilità di avvalersi dei poteri di cui agli articoli 23bis e 23ter nei confronti dell'agenzia di rating del credito coinvolta in tali attività.

L'ESMA prende gli opportuni provvedimenti. Informa l'autorità competente notificante dell'esito e, nella misura del possibile, degli eventuali sviluppi intervenuti nel frattempo.

2. Fatto salvo l'obbligo di notifica di cui al paragrafo 1, se l'autorità competente notificante di uno Stato membro ritiene che un'agenzia di rating del credito registrata, i cui rating sono usati nel territorio di quello Stato membro, violi gli obblighi derivanti dal presente regolamento e che tali violazioni siano sufficientemente gravi e ripetute da produrre effetti significativi sulla tutela degli investitori o sulla stabilità del sistema finanziario dello Stato membro interessato, tale autorità può richiedere all'ESMA la sospensione dell'uso di rating emessi da tale agenzia di rating del credito a fini regolamentari da parte degli istituti e altri soggetti finanziari di cui all'articolo 4, paragrafo 1. L'autorità competente notificante fornisce all'ESMA motivazioni esaurienti riguardo alla richiesta avanzata.

Se l'ESMA ritiene ingiustificata tale richiesta, ne informa l'autorità competente notificante. Se invece ritiene giustificata la richiesta, adotta le misure opportune per porre fine al problema.

## Article 32

### Segreto professionale

1. Il segreto professionale si applica all'ESMA, alle autorità competenti e a tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per l'ESMA, per le autorità competenti o per qualsiasi persona cui l'ESMA ha delegato compiti, compresi i revisori e gli esperti incaricati dall'ESMA. Le informazioni coperte dal segreto professionale non sono comunicate ad altra persona o autorità, tranne quando tale comunicazione sia necessaria in relazione ad azioni giudiziarie.
2. Tutte le informazioni acquisite o scambiate, in applicazione del presente regolamento, tra l'ESMA, le autorità competenti, le autorità settoriali competenti e altre autorità e organismi di cui all'articolo 27, paragrafo 2, sono considerate riservate, salvo il caso in cui l'ESMA o l'autorità competente o un'altra autorità od organismo dichiarino al momento della loro comunicazione che le informazioni possono essere divulgate o qualora tale divulgazione sia necessaria in relazione ad azioni giudiziarie.”.

(20) L'articolo 33 è soppresso.

(21) Gli articoli 34 e 35 sono sostituiti dai seguenti:

#### *"Articolo 34*

##### *Accordo sullo scambio di informazioni*

L'ESMA può concludere accordi di cooperazione che prevedono lo scambio di informazioni con le autorità competenti di paesi terzi solo se il segreto professionale applicabile alle informazioni divulgate offre garanzie almeno equivalenti a quelle previste dall'articolo 32.

Tale scambio di informazioni è finalizzato allo svolgimento delle funzioni delle autorità competenti stesse.

Per quanto riguarda il trasferimento di dati personali ad un paese terzo, l'ESMA applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati\*.

#### Articolo 35

##### Divulgazione di informazioni provenienti da paesi terzi

L'ESMA può divulgare le informazioni ricevute dalle autorità competenti di paesi terzi soltanto se l'ESMA o le autorità competenti hanno ottenuto l'accordo esplicito dell'autorità competente che ha trasmesso le informazioni e, se del caso, le divulga esclusivamente per finalità per le quali tale autorità ha espresso il suo accordo o qualora la divulgazione sia necessaria in relazione ad azioni giudiziarie.

---

\*GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.".

(22) Al titolo IV, il titolo del capo I "Sanzioni, procedura di comitato e relazione" è sostituito da "Sanzioni, ammende, penalità di mora, procedura di comitato, poteri delegati e relazione".

(23) All'articolo 36, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

"Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni dell'articolo 4, paragrafo 1 e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità settoriale competente comunichi al pubblico le sanzioni applicate per violazioni dell'articolo 4, paragrafo 1, salvo il caso in cui la divulgazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte."

(24) Sono inseriti gli articoli seguenti:

*"Articolo 36bis*

*Ammende*

1. Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA, se conformemente all'articolo 23quiquies, paragrafo 5 constata che un'agenzia di rating del credito abbia commesso intenzionalmente o per negligenza una violazione figurante nell'allegato III, prende la decisione di imporre un'ammenda secondo il paragrafo 2.
2. L'importo di base delle ammende di cui al paragrafo 1 si situa tra le soglie seguenti:

- Per le violazioni di cui all'allegato III, sezione I, punti a, a1, a2, a3, a4, a10, a11, a12, a13, a14, a18, a19, c, h, h2, i, j, l, r, r2, w1, e x, tra 500.000 EUR e 750.000 EUR;
- Per le violazioni di cui all'allegato III, sezione I, punti a5, a6, a7, a15, a16, a17, a20, b, d1, d2, x3, g1, h1, h3, k, n, o, p, q, r1, r4, r5, r6, t, u, (...) e x1, tra 300.000 EUR e 450.000 EUR;
- Per le violazioni di cui all'allegato III, sezione I, punti a8, a9, d3, m, r3, e x2, tra 100.000 EUR e 200.000 EUR;
- Per le violazioni di cui all'allegato III, sezione II, punti a, f, g, e h, tra 50.000 EUR e 150.000 EUR;
- Per le violazioni di cui all'allegato III, sezione II, punti b, d, e e, tra 25.000 EUR e 75.000 EUR;
- Per le violazioni di cui all'allegato III, sezione II, punto c, tra 10.000 EUR e 50.000 EUR;
- Per le violazioni di cui all'allegato III, sezione II, punti a, b, c, o, e p, tra 150.000 EUR e 300.000 EUR;
- Per le violazioni di cui all'allegato III, sezione II, punti d, (...) j, l, e n, tra 90.000 EUR e 200.000 EUR;

- Per le violazioni di cui all'allegato III, sezione III, punti i, k, m, e q, tra 40.000 EUR e 100.000 EUR.

Per decidere se l'importo base delle ammende debba collocarsi al livello più alto o più basso delle soglie indicate nel primo comma, l'ESMA tiene conto della gravità della violazione e della capacità economica dell'agenzia di rating del credito interessata.

3. Gli importi base definiti nelle soglie indicate nel paragrafo 2 sono adeguati in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti secondo i coefficienti di adeguamento definiti nell'allegato IV.
4. [soppresso]
5. In deroga ai paragrafi 2 e 3, l'importo dell'ammenda non supera il 20% del fatturato annuo dell'agenzia di rating del credito interessata nell'esercizio precedente, e in caso l'agenzia di rating del credito abbia tratto, direttamente o indirettamente, un beneficio finanziario dalla violazione commessa, l'importo dell'ammenda è almeno pari all'importo del beneficio.

Se i fatti compiuti da un'agenzia di rating del credito costituiscono più di una violazione elencata di cui all'allegato III, si applica solo l'ammenda maggiore calcolata conformemente ai paragrafi 2 e 3 e relativa ad una di queste violazioni.

#### *Articolo 36ter*

##### Penalità di mora

1. Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA impone, mediante decisione, penalità di mora volte ad obbligare:

- a) un'agenzia di rating del credito a porre termine a una violazione, conformemente a una decisione presa in applicazione dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera d);
  - b) [soppresso]
  - c) la persona di cui all'articolo 23bis, paragrafo 1 a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma dell'articolo 23bis;
  - d) la persona di cui all'articolo 23bis, paragrafo 1 a sottoporsi a indagine e in particolare a fornire nella loro interezza registri, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare e correggere le informazioni fornite in un'indagine avviata tramite decisione adottata a norma dell'articolo 23 ter;
  - e) la persona di cui all'articolo 23bis, paragrafo 1 a sottoporsi ad un'ispezione in loco ordinata da una decisione presa ai sensi dell'articolo 23quater.
2. Le penalità di mora sono effettive e proporzionate.
- L'importo delle penalità di mora è esigibile per ogni giorno di ritardo.
3. In deroga al paragrafo 2, l'importo delle penalità di mora si situa tra il 2% e il 5% del fatturato giornaliero medio dell'esercizio precedente o, per le persone fisiche, rispettivamente tra il 2% e il 5% del reddito medio giornaliero dell'anno civile precedente. É calcolato dalla data stabilita nella decisione che impone la penalità di mora.

Per decidere se l'importo delle penalità di mora debba collocarsi al livello più alto o più basso delle soglie indicate nel primo comma, l'ESMA considera la natura e la gravità della violazione e, per quanto riguarda le penalità di mora imposte conformemente al paragrafo 1, lettere da b) a e), se la condotta delle persone di cui all'articolo 23bis, paragrafo 1 fosse intenzionale o meno.

4. Le penalità di mora possono essere imposte per un periodo che non superi sei mesi dalla notifica della decisione dell'ESMA.

#### *Articolo 36quater*

##### *Colloqui con le persone interessate*

1. Prima di adottare una decisione d'imporre un'ammenda e/o una penalità di mora come previsto agli articoli 36 bis e 36 ter, paragrafo 1, lettere da a) a e), il consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA dà modo alle persone interessate dal procedimento di manifestare il proprio punto di vista relativamente agli addebiti su cui l'ESMA si basa. Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le persone interessate hanno avuto modo di esprimersi.
2. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle persone interessate. Esse hanno diritto d'accesso al fascicolo dell'ESMA, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate relative a terzi.

*Articolo 36quinquies*

*Divulgazione, natura, applicazione e allocazione delle ammende e penalità di mora*

1. L'ESMA comunica al pubblico eventuali ammende e penalità di mora imposte ai sensi degli articoli 36 bis e 36 ter, a meno che tale divulgazione non comprometta gravemente i mercati finanziari o non danneggi in modo sproporzionato le parti in causa.
2. Le ammende e le penalità di mora inflitte ai sensi degli articoli 36 bis e 36 ter sono di natura amministrativa.
3. Le ammende e le penalità di mora inflitte ai sensi degli articoli 36 bis e 36 ter costituiscono titolo esecutivo.

L'applicazione è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio viene effettuata. La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità nazionale che il governo di ciascuno degli Stati membri designerà a tal fine, informandone l' ESMA e la Corte di giustizia dell'Unione europea.

Assolte tali formalità su richiesta della parte interessata, quest'ultima può ottenere l'applicazione richiedendola direttamente all'organo competente, secondo la legislazione nazionale.

L'applicazione può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni nazionali.

4. Gli importi delle ammende e delle penalità di mora sono allocati al bilancio generale dell'Unione europea.

*Articolo 36sexies*

*Controllo della Corte di giustizia*

La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali l'ESMA ha imposto un'ammenda o una penalità di mora. Essa può annullare, ridurre o aumentare l'ammenda o la penalità di mora imposta."

- (25) Gli articoli 37 e 38 sono sostituiti dai seguenti:

*"Articolo 37*

*Modifica degli allegati*

**Per tenere conto degli sviluppi nei mercati finanziari, compresi gli sviluppi a livello internazionale, in particolare in relazione ai nuovi strumenti finanziari, la Commissione può adottare, mediante atti delegati a norma dell'articolo 38bis e alle condizioni previste agli articoli 38ter e 38quater, misure di modifica degli allegati del presente regolamento, ad esclusione dell'allegato III.**

## *Articolo 38*

### *Procedura di comitato*

1. La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE della Commissione\*.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.”

---

\* GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45.”.

(26) Sono inseriti gli articoli seguenti:

## *"Articolo 38bis*

### *Esercizio della delega*

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 6, terzo comma, all'articolo 19, paragrafo 2, **all'articolo 23quinquies, paragrafo 7** e all'articolo 37 è conferito alla Commissione per una durata indeterminata.
2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. I poteri di adottare atti delegati sono conferiti alla Commissione alle condizioni stabilite agli articoli 38 ter e 38 quater.

#### *Articolo 38ter*

##### *Revoca della delega*

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 6, terzo comma, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 36 bis, paragrafo 4, e all'articolo 37 può essere revocato in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega informa l'altra istituzione e la Commissione, al massimo un mese prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e le relative motivazioni.
3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Questa prende effetto immediatamente o a una data ulteriore da precisare. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*.

#### *Articolo 38quater*

##### *Obiezioni agli atti delegati*

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono presentare obiezioni contro un atto delegato entro un termine di due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio detto termine viene prorogato di un mese.

2. Se, una volta scaduto questo termine, né il Parlamento europeo né il Consiglio si sono opposti all'atto delegato, quest'ultimo è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entra in vigore alla data indicata nelle disposizioni del medesimo.

L'atto delegato può essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entrare in vigore prima della scadenza del suddetto periodo se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono presentare obiezioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni all'atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che muove obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.”

(27) L'articolo 39 è così modificato:

- a) il paragrafo 2 è soppresso;
- b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Entro il 1 luglio 2011, la Commissione, alla luce degli sviluppi del quadro normativo e di vigilanza relativo alle agenzie di rating del credito nei paesi terzi, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente gli effetti di tali sviluppi e delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 40 sulla stabilità dei mercati finanziari nell'Unione europea.”

(28) All'articolo 40, il terzo comma è sostituito dal seguente:

“Le agenzie di rating del credito esistenti possono continuare ad emettere rating che possono essere usati a fini regolamentari dagli istituti finanziari e altre entità di cui all’articolo 4, paragrafo 1, salvo in caso di rifiuto della registrazione. In caso di rifiuto della registrazione si applica l’articolo 24, paragrafi 3 e 4.”

(29) E' inserito l'articolo seguente:

*"Articolo 40bis Misure transitorie relative all'ESMA"*

1. L'esercizio delle competenze e dei compiti pertinenti alle attività di vigilanza e applicazione della normativa nel settore delle agenzie di rating del credito conferiti alle autorità competenti degli Stati membri, operanti o meno come autorità competenti dello Stato membro d'origine, e ai loro collegi, in caso ne siano stati istituiti, cessa a decorrere dal 1 luglio 2011 o dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del presente regolamento se tale data è successiva al 1 luglio 2011.

Tuttavia una domanda di registrazione ricevuta dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine o dal collegio competente entro il 7 settembre 2010 non è trasferita all'ESMA e queste autorità e il collegio competente adottano la decisione di concessione o di rifiuto della registrazione.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, secondo comma, l'ESMA si prende carico dei fascicoli e dei documenti di lavoro pertinenti alle attività di vigilanza e applicazione della normativa nel settore delle agenzie di rating del credito, nonché di eventuali valutazioni e misure coercitive in corso, **o di copie certificate degli stessi**, alla data di cui al paragrafo 1.

3. Le autorità competenti e i collegi di cui al paragrafo 1 assicurano che eventuali dati o documenti di lavoro esistenti, **o copie certificate degli stessi**, siano trasferiti all'ESMA alla data di cui al paragrafo 1. Le stesse autorità competenti e i collegi forniscono all'ESMA tutta l'assistenza e i consigli necessari affinché il trasferimento delle competenze riguardo alla vigilanza e all'applicazione della normativa nel settore delle agenzie di rating del credito possa avvenire in modo efficace ed efficiente.
4. L'ESMA agisce come successore legale delle autorità competenti e dei collegi di cui al paragrafo 1 in eventuali procedimenti amministrativi o giudiziari risultanti da attività di vigilanza e applicazione della normativa svolte dalle autorità competenti e collegi di cui sopra in relazione a materie che rientrano nell'ambito del presente regolamento.
5. [soppresso]
- (30) L'allegato I è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento.
- (31) Sono aggiunti nuovi allegati il cui testo figura nell'allegato II del presente regolamento.

## *Articolo 2*

### *Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal ... [data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. .../... [ESMA]]

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Parlamento europeo*

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

*Il Presidente*

## **Allegato I**

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1060/2009 è modificato come segue.

(1) Nella sezione A, punto 2, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

“I pareri espressi dai membri indipendenti del consiglio di amministrazione o di sorveglianza sulle materie di cui alle lettere da a) a d) sono presentati periodicamente al consiglio e messi a disposizione dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati su richiesta.”.

(2) Nella sezione B, punto 8, il primo comma sostituito dal seguente:

"8. La documentazione e gli audit trail di cui al punto 7 sono conservati nei locali dell'agenzia di rating del credito registrata per almeno cinque anni e messi a disposizione su richiesta dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati."

## Allegato II

I seguenti allegati sono aggiunti al regolamento (CE) n. 1060/2009:

### “ALLEGATO III

Elenco delle violazioni di cui all’articolo 24, paragrafo 1 e all’articolo 36bis, paragrafo 1

- I. *Violazioni connesse ai conflitti di interesse e ai requisiti organizzativi o operativi*
- a) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 4, paragrafo 3, quando avalla un rating emesso in un paese terzo senza che siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettere da a) a h), a meno che la ragione della violazione sfugga alla conoscenza o al controllo dell'agenzia di rating del credito.
  - a1) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, quando si serve dell'avallo di un rating emesso in un paese terzo con l'intento di sottrarsi all'osservanza dei requisiti del presente regolamento.
  - a2) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione A, punto 1, quando non istituisce un consiglio di amministrazione o di sorveglianza.
  - a3) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione A, punto 2, primo comma, quando non garantisce che i suoi interessi economici non mettano a rischio l’indipendenza o l’accuratezza dell’attività di rating del credito.
  - a4) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione A, punto 2, secondo comma, quando nomina alti dirigenti che non godono di buona reputazione e non dispongono di capacità ed esperienza tali da garantire la gestione sana e prudente dell’agenzia di rating del credito

- a5) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione A, punto 2, terzo comma, quando non nomina il numero richiesto di membri indipendenti del consiglio di amministrazione o di sorveglianza.
- a6) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione A, punto 2, quarto comma, prima o seconda frase, quando prevede un sistema retributivo per i membri indipendenti del consiglio di amministrazione o di sorveglianza collegato ai risultati economici dell'agenzia di rating del credito o fissa una durata dell'incarico dei membri indipendenti del consiglio di amministrazione o di sorveglianza superiore a cinque anni.
- a7) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione A, punto 2, quinto comma, quando nomina membri del consiglio di amministrazione o di sorveglianza che non hanno conoscenze sufficienti in materia di servizi finanziari.
- a8) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione A, punto 2, sesto comma, quando non garantisce che i membri indipendenti del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza svolgano le funzioni di controllo degli aspetti di cui alle lettere da a) a d).
- a9) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione A, punto 2, settimo comma, quando non garantisce che i membri indipendenti del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza presentino periodicamente al Consiglio il loro parere sugli aspetti di cui all'allegato I, sezione A, punto 2, sesto comma, lettere da a) a d) e li mettano a disposizione dell'ESMA su richiesta.
- a10) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione A, punto 3, quando non stabilisce politiche e procedure atte a garantire la conformità agli obblighi che le derivano in virtù del presente regolamento.

- a11) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione A, punto 4, quando non dispone di procedure amministrative e contabili solide, di meccanismi di controllo interno, di procedure efficaci per la valutazione del rischio e di meccanismi efficaci di controllo e protezione dei suoi sistemi di elaborazione elettronica dei dati.
- a12) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione A, punto 5, quando non istituisce e non mantiene un dipartimento permanente ed efficace con funzione di controllo della conformità ("compliance function") che operi in modo indipendente.
- a13) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione A, punto 6, quando non assicura che siano soddisfatte le condizioni che consentono alla funzione di controllo della conformità di svolgere i suoi compiti con correttezza e indipendenza conformemente all'allegato I, sezione A, punto 6, lettere da a) a d).
- a14) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione A, punto 7, quando non adotta disposizioni organizzative e amministrative appropriate ed efficaci per prevenire, identificare, eliminare o gestire e rendere pubblici i conflitti di interesse di cui all'allegato I, sezione B, punto 1, o quando non dispone la conservazione della documentazione di tutti i fattori che minacciano significativamente l'indipendenza dell'attività di rating, comprese le disposizioni in materia di analisti di rating di cui all'allegato I, sezione C, nonché di tutte le misure di salvaguardia applicate per attenuarli.
- a15) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione A, punto 8, quando non impiega sistemi, risorse e procedure appropriati per garantire la continuità e la regolarità nell'esecuzione della sua attività di rating.
- a16) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione A, punto 9, quando non stabilisce una funzione di revisione che riesami periodicamente le metodologie, i modelli e le ipotesi principali alla base del rating del credito e sia indipendente dai settori responsabili delle attività di rating.

- a17) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione A, punto 10, quando non controlla e non valuta l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi, dei meccanismi di controllo interno e delle altre procedure da essa stabiliti in applicazione del presente regolamento e non adotta le misure opportune per rimediare a eventuali carenze.
- a18) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione B, punto 1, quando non identifica, non elimina né gestisce e divulga in modo chiaro e visibile qualsiasi conflitto di interesse effettivo o potenziale che potrebbe influenzare le analisi ed i giudizi dei suoi analisti di rating, dei suoi dipendenti o di qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo dell'agenzia di rating del credito e che partecipano direttamente all'emissione dei rating nonché delle persone che li approvano.
- a19) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione B, punto 3, quando emette un rating o, nel caso di un rating esistente, non comunica immediatamente che il rating del credito è potenzialmente compromesso nelle circostanze di cui all'allegato I, sezione B, punto 3, da a) a d).
- a20) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione B, punto 3, secondo comma, quando non valuta immediatamente se vi siano i presupposti per emettere un nuovo rating o revocare il rating esistente.
- b) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione B, punto 4, primo comma quando fornisce servizi di consulenza all'entità valutata o a terzi collegati per quanto riguarda la struttura societaria o giuridica, l'attivo, il passivo o le attività dell'entità stessa o terzi collegati.
- c) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione B, punto 4, prima parte del terzo comma, quando non garantisce che la prestazione di servizi ausiliari non presenti un conflitto di interesse con le sue attività di rating.

- d) [soppresso]
- d1) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione B, punto 5, quando non garantisce che i suoi analisti di rating o le persone che approvano i rating non presentino proposte o raccomandazioni in ordine alla struttura di strumenti finanziari strutturati in merito ai quali ci si attende che l'agenzia sia chiamata ad emettere un rating.
- d2) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione B, punto 6, quando non organizza i canali di comunicazione e relazione in modo da garantire l'indipendenza delle persone di cui alla sezione B, punto 1, dalle attività dell'agenzia di rating del credito a titolo commerciale
- d3) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione B, punto 8, secondo comma, quando non conserva i documenti per un periodo di almeno tre anni in caso di revoca della sua registrazione.
- e) [soppresso]
- f) [soppresso]
- g) [soppresso]
- g1) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 7, paragrafo 1, quando non garantisce che gli analisti di rating, i suoi dipendenti nonché qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a sua disposizione o sono sotto il suo controllo e che partecipano direttamente alle attività di rating del credito dispongano di conoscenze ed esperienze adeguate ai compiti svolti.
- h) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 7, paragrafo 2, quando non garantisce che una persona di cui all'articolo 7, paragrafo 1, non avvii o partecipi a negoziati inerenti alle provvigioni o ai pagamenti con qualsiasi entità valutata, terzo collegato o altra persona direttamente o indirettamente collegata all'entità valutata da un legame di controllo.

- h1) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione C, punto 3, a), quando non assicura che una persona di cui alla sezione C, punto 1, adotti tutte le misure ragionevoli per proteggere i beni e la documentazione in possesso dell'agenzia da frode, furto o abuso tenendo conto della natura, delle dimensioni e della complessità della sua attività nonché della natura e della gamma della sua attività di rating.
- h2) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione C, punto 5, quando infligge conseguenze negative a una persona di cui alla sezione C, punto 1, la quale informa il responsabile per la funzione di controllo della conformità allorché ritiene che qualsiasi altra persona abbia assunto un comportamento che a suo parere è illegale.
- h3) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione C, punto 6, quando non rivede il pertinente lavoro di un analista di rating nei due anni precedenti la sua partenza allorché l'analista pone termine al proprio rapporto di lavoro con l'agenzia di rating del credito e inizia a lavorare per un'entità valutata al cui rating del credito ha partecipato, o per un'impresa finanziaria con la quale ha avuto rapporti nel quadro delle proprie funzioni presso l'agenzia.
- i) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 7, paragrafo 3, in combinato disposto con l'allegato I, sezione C, punto 1, quando non assicura che una persona di cui alla sezione C, punto 1, non acquisti né venda uno strumento finanziario di cui al punto in questione o realizzi operazioni con esso.
- j) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 7, paragrafo 3, in combinato disposto con l'allegato I, sezione C, punto 2, quando non assicura che una persona di cui alla sezione C, punto 1, non partecipi alla determinazione del rating né influenzi tale rating in altro modo.

- k) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 7, paragrafo 3, in combinato disposto con l'allegato I, sezione C, punto 3, b), c) e d), quando non assicura che una persona di cui alla sezione C, punto 1, non divulghi né utilizzi o condivida informazioni riservate. [il punto 3, b) fa riferimento a "informazione" non a "informazioni riservate"]
- l) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 7, paragrafo 3, in combinato disposto con l'allegato I, sezione C, punto 4, quando non assicura che una persona di cui alla sezione C, punto 1, non solleciti o non accetti denaro, regali o favori da chiunque intrattenga rapporti di affari con l'agenzia di rating del credito.
- m) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 7, paragrafo 3, in combinato disposto con l'allegato I, sezione C, punto 7, quando non assicura che una persona di cui alla sezione C, punto 1, non assuma una posizione dirigenziale di rilievo presso l'entità valutata o terzi collegati prima che siano trascorsi sei mesi dall'emissione del rating.
- n) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 7, paragrafo 4, in combinato disposto con l'allegato I, sezione C, punto 8, a), quando non assicura che gli analisti di rating principali non partecipino alle attività di rating connesse alla stessa entità valutata o a terzi collegati per un periodo superiore a quattro anni.
- o) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 7, paragrafo 4, in combinato disposto con l'allegato I, sezione C, punto 8, b), quando non assicura che gli analisti di rating non partecipino alle attività di rating connesse alla stessa entità valutata o a terzi collegati per un periodo superiore a cinque anni.
- p) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 7, paragrafo 4, in combinato disposto con l'allegato I, sezione C, punto 8, c), quando non assicura che le persone che approvano i rating non partecipino alle attività di rating connesse alla stessa entità valutata o a terzi collegati per un periodo superiore a sette anni.

- q) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 7, paragrafo 4, in combinato disposto con l'allegato I, sezione C, punto 8, secondo comma, quando non assicura che le persone di cui alla sezione C, punto 8, primo comma, punti da a) a c) non partecipino alle attività di rating del credito prima che siano trascorsi due anni dalla fine dei periodi di cui a tali punti.
- r) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 7, paragrafo 5, quando introduce retribuzioni e valutazioni dei risultati dipendenti dall'entità del fatturato che l'agenzia di rating del credito deriva dalle entità valutate o da terzi collegati.
- r1) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 8, paragrafo 2, quando non adotta e non applica effettivamente le misure adeguate a garantire che i rating che essa emette siano basati su un'analisi accurata di tutte le informazioni di cui dispone e che sono rilevanti per l'analisi da essa condotta in base alle proprie metodologie di rating.
- r2) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 8, paragrafo 3, quando non utilizza metodologie di rating rigorose, sistematiche, continuative e soggette a convalida sulla base dell'esperienza storica, inclusi test retrospettivi.
- r3) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 8, paragrafo 4, primo comma, quando rifiuta di emettere il rating di un'entità o di uno strumento finanziario perché una parte dell'entità o dello strumento finanziario era stata precedentemente valutata da un'altra agenzia di rating del credito.
- r4) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 8, paragrafo 4, secondo comma, quando non registra tutti i casi in cui nel suo processo di rating si discosta dai rating esistenti, preparati da un'altra agenzia di rating del credito, riguardo ad attività sottostanti o a strumenti finanziari strutturati, e non motiva la sua diversa analisi.
- r5) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 8, paragrafo 5, quando non controlla i propri rating né li rivede insieme alle metodologie utilizzate costantemente e almeno a cadenza annuale.

- r6) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 8, paragrafo 5, seconda frase, quando non adotta disposizioni interne per sorvegliare l'impatto che le variazioni delle condizioni macroeconomiche o dei mercati finanziari esercitano sui rating.
- s) [soppresso]
- t) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 8, paragrafo 6, lettera b), quando non rivede, o non rivede entro i termini, i rating interessati in caso di cambiamento delle metodologie, dei modelli o delle ipotesi principali utilizzati nelle attività di rating.
- u) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 8, paragrafo 6, lettera c), quando non rivaluta un rating basato su metodologie, modelli o ipotesi principali di rating che sono cambiati se l'effetto combinato complessivo dei cambiamenti influenza tale rating.
- v) **[soppresso]**
- w) **[soppresso]**
- w1) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 9 quando effettua l'esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti in maniera tale da mettere materialmente a repentaglio la qualità del controllo interno dell'agenzia e da impedire all'ESMA di vigilare sull'osservanza da parte dell'agenzia di rating del credito degli obblighi che le incombono in virtù del presente regolamento.
- x) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione D, parte I, punto 4, secondo comma, quando emette un rating o non ritira il rating esistente laddove la mancanza di dati affidabili o la complessità della struttura di un nuovo tipo di strumento finanziario o la qualità insoddisfacente delle informazioni disponibili suscitano seri dubbi circa la capacità dell'agenzia di rating del credito di emettere un rating credibile.

- x1) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 10, paragrafo 6, quando utilizza il nome dell'ESMA o di un'autorità competente in modo tale da indicare o suggerire che questa autorità avalli o approvi i rating o le attività di rating dell'agenzia.
- x2) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 13 quando esige il pagamento di spese per le informazioni fornite a norma degli articoli da 8 a 12 del presente regolamento.
- x3) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 14, paragrafo 1, quando non fa domanda di registrazione ai fini dell'articolo 2, paragrafo 1, laddove sia una persona giuridica stabilita nella Comunità.

## II. *Violazioni relative agli ostacoli alle attività di vigilanza*

- a) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione B, punto 7, da a) a h), quando non provvede alla conservazione dei documenti né degli audit trail come previsto dalle predette disposizioni.
- b) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione B, punto 8, primo comma, quando non conserva la documentazione o gli audit trail di cui alla sezione B, punto 7 per almeno cinque anni o non li mette a disposizione dell'ESMA.
- c) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione B, punto 9, quando non conserva la documentazione contenente i diritti e gli obblighi rispettivi dell'agenzia di rating del credito e dell'entità valutata o di terzi collegati nel quadro di un accordo di prestazione di servizi di rating del credito almeno per la durata della relazione dell'agenzia con l'entità valutata o i terzi collegati.
- d) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 11, paragrafo 2, prima o seconda frase, quando non mette a disposizione le informazioni richieste o non fornisce dette informazioni nel formato richiesto.

- e) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 11, paragrafo 3, in combinato disposto con l'allegato I, sezione E, parte II, punto 2, quando non fornisce all'ESMA l'elenco dei suoi servizi ausiliari.
- f) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, quando non notifica tempestivamente o non notifica affatto all'ESMA ogni modifica rilevante in ordine alle condizioni richieste per la registrazione iniziale.
- g) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 23bis, paragrafo 1, quando fornisce informazioni inesatte o fuorvianti in risposta a una semplice richiesta d'informazioni ai sensi dell'articolo 23bis, paragrafo 2, o in risposta a una decisione di richiesta d'informazioni ai sensi dell'articolo 23bis, paragrafo 3.
- h) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 23ter, paragrafo 1, quando fornisce risposte inesatte o fuorvianti in risposta a quesiti sottoposti ai sensi dell'articolo 23ter, paragrafo 1, lettera c).

### III. *Violazioni delle disposizioni in materia di informativa*

- a) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione B, punto 2, quando non comunica al pubblico i nomi delle entità valutate o di terzi collegati dai quali proviene oltre il 5% del suo fatturato annuo.
- b) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione B, punto 4, terzo comma, seconda parte quando non comunica nella propria relazione conclusiva i servizi ausiliari forniti all'entità valutata o a terzi collegati.
- c) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 8, paragrafo 1, quando non comunica al pubblico le metodologie, i modelli e le ipotesi principali utilizzati nelle sue attività di rating del credito definite all'allegato I, sezione E, parte I, punto 5.
- d) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 8, paragrafo 6, lettera a), quando non comunica immediatamente i rating del credito che saranno probabilmente interessati in caso di cambiamento delle metodologie, dei modelli o delle ipotesi principali utilizzati nelle attività di rating.

- e) **[soppresso]**
- f) **[soppresso]**
- g) **[soppresso]**
- h) **[soppresso]**
- i) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 10, paragrafo 1, quando non comunica le decisioni di abbandono di un rating, nonché tutti i motivi alla base della decisione.
- j) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione D, parte I, punti 1 o 2, punto 4, primo comma o punto 5, o l'allegato I, sezione D, parte II, quando non fornisce le informazioni richieste dalle predette disposizioni in caso di presentazione dei rating.
- k) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione D, parte I, punto 3, prima parte, quando non informa l'entità valutata con almeno 12 ore di anticipo rispetto alla pubblicazione del rating.
- l) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 10, paragrafo 3, quando non garantisce che le categorie di rating che sono attribuite a strumenti finanziari strutturati siano differenziate chiaramente ricorrendo a un simbolo aggiuntivo che le distingua dalle categorie di rating utilizzate per eventuali altre entità, strumenti finanziari o obbligazioni finanziarie.
- m) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 10, paragrafo 4, quando non divulga le sue politiche e procedure per quanto riguarda i rating non sollecitati.
- n) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 10, paragrafo 5, quando non fornisce le informazioni richieste conformemente a detto articolo allorché emette un rating non sollecitato o non identifica come tale un rating non sollecitato.
- o) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 11, paragrafo 1, quando non divulga in toto o non aggiorna immediatamente le informazioni relative alle materie di cui all'allegato I, sezione E, parte I.

## ALLEGATO IV

Elenco dei coefficienti di adeguamento in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti per l'applicazione dell'articolo 36bis, paragrafo 3 del presente regolamento.

I coefficienti di adeguamento seguenti sono applicabili in modo cumulativo agli importi base di cui all'articolo 36bis, paragrafo 2 del presente regolamento, in funzione di ciascuna delle circostanze aggravanti o attenuanti seguenti:

### *I. Coefficienti di adeguamento in funzione di circostanze aggravanti*

- a) se la violazione è ripetuta è applicato il coefficiente di adeguamento 1,3;
- a1) se la violazione è stata commessa per oltre sei mesi è applicato il coefficiente di adeguamento 1,5;
- b) se la violazione ha evidenziato debolezze gravi o sistemiche nelle procedure, nei sistemi di gestione o nei meccanismi di controllo interno dell'agenzia di rating del credito è applicato il coefficiente di adeguamento 2,2;
- c) se la violazione ha favorito o generato un reato finanziario o se tale reato è in qualche misura attribuibile all'avvenuta violazione è applicato il coefficiente di adeguamento 1,3;
- d) se la violazione ha avuto un impatto potenziale sui rating emessi dall'agenzia di rating del credito in questione è applicato il coefficiente di adeguamento 1,5;
- e) se la violazione è stata commessa intenzionalmente è applicato il coefficiente di adeguamento 2;

- f) se è stato realizzato un profitto o è stata evitata una perdita, ovvero se vi era l'intenzione di realizzarlo o di evitarla, direttamente o indirettamente, è applicato il coefficiente di adeguamento 2,3;
- g) se non è stato preso alcun provvedimento all'accertata violazione è applicato il coefficiente di adeguamento 1,7;
- h) se l'alta dirigenza dell'agenzia di rating del credito non ha cooperato con l'ESMA nello svolgimento delle indagini è applicato il coefficiente di adeguamento 1,5;

## *II. Coefficienti di adeguamento in funzione di circostanze attenuanti*

- a) se la violazione è stata commessa per meno di dieci giorni lavorativi è applicato il coefficiente di adeguamento 0,9;
- b) se l'alta dirigenza dell'agenzia di rating del credito non era a conoscenza di una violazione, effettiva o potenziale, è applicato il coefficiente di adeguamento 0,7;
- c) se l'agenzia di rating del credito ha riferito velocemente, con efficacia e completezza, la violazione all'ESMA è applicato il coefficiente di adeguamento 0,4;
- d) se l'agenzia di rating del credito ha adottato misure **volontarie** per assicurare che violazioni simili non si ripetano in futuro è applicato il coefficiente di adeguamento 0,6.

## **ALLEGATO V :**

**[soppresso]**

---